

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 66 DEL 20.03.2018

OGGETTO: Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” –SMARTCIG derivato n. Z49141B771 – Proroga Tecnica dal 02/04/2018 al 30/06/2018 o fino ad attivazione della Convenzione Mobile 7

IL DIRIGENTE

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l’atto del Consiglio n. 113.353 del 20/12/2017, con cui è stato approvato il preventivo economico per l’anno 2018;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. n.1 del 11/01/2018 con la quale si è provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2018 ai Dirigenti;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l’integrità e Performance triennio 2017-2019 ;



Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 "Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all' *"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata a seguito del **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** ;

Visto il **Decreto** per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio **del 08/08/2017** - emanato dal **Ministero dello Sviluppo Economico** -in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e pubblicato nella **G.U. n. 219 del 19/09/2017** - con il quale è stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale **n. 261 del 13/12/2017** con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

Visto l'art. 3 del D.lgs. 281/1997, a norma del quale *"Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata"* (comma 3), e, *"In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive"* (comma 4);

Visto il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 – concernente *"riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale"*, alla data odierna ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e vista la nota Prot. n. 0080724 del 01/03/2018 con la quale lo stesso Ministero, preso atto che il suddetto Decreto

ha comunque già acquisito efficacia in virtù dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo, sollecita i Segretari Generali di tutte le Camere di Commercio a comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico di commissario ad acta;

Richiamata la Determina n. 166 del 06/12/2017, con la quale era stata formalizzata la proroga, per il periodo dal 02/12/2017 fino a tutto il 01/04/2018, della Convenzione Consip "**Telefonia Mobile 6**", aggiudicata alla Soc. TELECOM, CIG 506320943E, SMARTCIG derivato n. Z49141B771;

Visto il comunicato pubblicato da Consip in data 15/03/2018 - acquisito agli atti - con cui viene segnalato che "la Convenzione **Telefonia Mobile 6** scadrà il **1° aprile p.v.**. Pertanto, dal **2 aprile** non sarà più possibile stipulare nuovi contratti attuativi, né ordinare utenze aggiuntive nell'ambito dei contratti già in essere", e che "Le Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza il 1° aprile 2018, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, possono valutare le **modalità più opportune** per dare continuità ai servizi di telefonia necessari, ivi incluso l'eventuale ricorso alla cosiddetta "proroga tecnica" (parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013)";

Rilevato che nel parere ANAC n. 33/13 del 16/13/2013 si afferma quanto segue:

"La c.d. "proroga tecnica" è invece un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e da questa stessa Autorità. Si tratta pertanto, tecnicamente, di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Essa può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione...";

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti previsti nel parere ANAC sopra citato;

Preso atto che nello stesso comunicato Consip si prevede che "**l'attivazione della Convenzione "Telefonia Mobile 7" avverrà entro la fine di giugno 2018, fatto salvo eventuali problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno tempestivamente comunicate**";

Considerato, pertanto, di potersi avvalere, in riferimento alla Convenzione Mobile 6 CIG 506320943E, dell'istituto della c.d. "proroga tecnica", e che quindi i servizi di telefonia mobile possano continuare ad essere affidati alla Soc. TELECOM S.P.A. per il periodo dal 02/04/2018 **fino a tutto il 30/06/2018 o comunque fino all'attivazione della Convenzione Mobile 7**;

Considerato che gli oneri relativi alle spese di telefonia (fissa e mobile) anno 2018 sono già stati quantificati, giusta Determina 30 del 06/02/2018, in complessivi € 8.000,00 , a valere sul conto 325000 C004 “*Oneri telefonici*” (prenotazione n. 39/2018), e che pertanto, per il periodo dal 02/04/2018 fino a tutto il 30/06/2018 (o comunque fino all’attivazione della Convenzione Mobile 7), potrà essere utilizzata la somma già stanziata, salva l’eventuale necessità di una successiva integrazione di oneri;

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d’ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, sufficiente la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Ritenuta, quindi, sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, nelle more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac;

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera. n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico

affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista, al riguardo, la FAQ ANAC n. A.31 (categoria Contratti pubblici – tracciabilità dei flussi finanziari – Sez. A) – acquisita agli atti – con la quale si considera legittimo, nei casi di proroga tecnica, mantenere lo stesso CIG del contratto in essere, e ritenuto, pertanto, di poter continuare ad utilizzare, anche per la proroga in oggetto, lo SMARTCIG derivato n. Z49141B771;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

DETERMINA

Di confermare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento

Di prendere atto che – *in coerenza con quanto comunicato da Consip in data 15/03/2018 e a quanto previsto da ANAC con parere n. 33/13 del 16/13/2013* – il contratto attuativo **SMARTCIG derivato n. Z49141B771** di cui alla Convenzione Consip “**Telefonia Mobile 6**” CIG 506320943E – aggiudicata alla Soc. TELECOM S.P.A - in scadenza al 01/04/2018 è da intendersi **prorogato per il periodo 02/04/2018 - 30/06/2018 o comunque fino all'attivazione della nuova Convenzione Mobile 7;**

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di comunicare alla Soc. TELECOM S.P.A. l'adesione della Camera alla suddetta proroga;

Di utilizzare, per gli oneri relativi al periodo dal 02/04/2018 al 30/06/2018 (o comunque fino all'attivazione della nuova Convenzione Mobile 7), la somma già stanziata sul budget del corrente esercizio, giusta Determina n. 30 del 06/02/2018, a valere sul conto sul conto 325000 C004 “*Oneri telefonici*” (prenotazione n. 39/2018), salva l'eventuale necessità di una successiva integrazione di oneri;

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale sezione Trasparenza – alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."